x legislatura — settima commissione — seduta del 21 giugno 1990

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

		PA	u.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B)			3
Portatadino Costante (DC), Presidente, Relatore		3,	4
Cristofori Nino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri			3
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Biondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (4759)			4
Portatadino Costante (DC), Presidente, Relatore	4, 6,	7,	9
Cristofori Nino, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri			8
Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)			7
Rutelli Francesco (Misto)		6,	9
Servello Francesco (MSI-DN)		6,	7
Stanzani Ghedini Sergio Augusto (FE)		5,	8



La seduta comincia alle 15,50.

MARIA LUISA SANGIORGIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Sangiorgio ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (3850-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri: « Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 novembre 1989 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, è stata richiesta dal gruppo federalista europeo l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nella mia qualità di relatore presento, ad integrazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi già inviati alle Commissioni I e V la scorsa settimana, il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo di cui al comma 1 lettera c).

1-ter. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi sopra determinati.

0. 3. 03. 1.

Tale subemendamento si rende necessario per armonizzare la norma concernente i periodici di partito con quella riguardante la radiofonia di partito affrontata proprio dall'articolo aggiuntivo cui il subemendamento si riferisce. Si è trattato di una dimenticanza che si è già verificata a proposito della proposta di legge in discussione, tant'è che il provvedimento è ancora in discussione presso la nostra Commissione. Per quanto riguarda la percentuale dell'80 per cento – a fronte del 60 per cento per i periodici - va osservato che per la radiofonia gli unici introiti derivano dalla pubblicità, mentre i quotidiani possono contare anche sui ricavi dalle vendite; pertanto il contributo statale deve essere più elevato.

NINO CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere favorevole sul subemendamento testé presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, il subemendamento 0. 3. 03. 1 sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito dalla discussione della proposta di legge Biondi ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (4759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Biondi ed altri: « Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ».

Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, è stata richiesta dal gruppo federalista europeo l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nella mia qualità di relatore presento i seguenti emendamenti interamente sostitutivi degli articoli 1 e 2:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presi-lessere comunicato entro sei mesi dalla

denza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, è corrisposto un contributo in conto capitale di lire 125 milioni per gli anni 1991 e 1992 per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, numero 410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni di applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. abbiano:

- a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;
- b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;
- c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della suddetta legge.
- 2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese:
- a) a rispettare nel quinquennio 1991-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1;
- b) a garantire l'imparzialità delle trasmissioni di cui alla lettera a) del comma 1, relativamente all'organizzazione ed alla diffusione dei programmi trasmessi, con particolare riferimento alla diffusione dei lavori parlamentari.
- 3. L'impegno di cui al comma 2 deve

x legislatura — settima commissione — seduta del 21 giugno 1990

data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente.

ART. 2.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, 8 miliardi per gli anni finanziari 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1.

Il Relatore.

Tali emendamenti, che avevo preannunciato nel corso della mia relazione, hanno il senso di limitare l'applicazione delle norme in questione agli anni 1991 e 1992, ritenendo la radiofonia oggetto del provvedimento compresa, per il 1990, nelle disposizioni di cui alla proposta di legge n. 3850-B. In tal modo viene garantito il finanziamento necessario alle radio che trasmettono servizi informativi con particolare riferimento ai lavori parlamentari ed agli avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, assicurando la continuazione del servizio.

Rispetto a quanto già detto, un'ulteriore modifica è l'esplicitazione – che credo sia ovvia – della garanzia dell'imparzialità della trasmissione, con particolare riferimento alla diffusione dei lavori parlamentari.

In conclusione, preannuncio la proposta di inviare i suddetti emendamenti, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Come già avevo annunciato in precedenza, intendo manifestare – con le più ampie riserve del caso – la mia decisa opposizione agli emendamenti del relatore: non riesco a comprendere infatti per quale motivo si modifichino gli importi dei contributi previsti, rinviandoli oltretutto al 1991, dato che, come peraltro è stato abbondantemente spiegato, il provvedimento è ad hoc ed una tantum.

Tra l'altro, venendo in Commissione, un collega parlamentare si è rammaricato perché Radio radicale a Milano non si capta più bene. La ragione di ciò risiede nel fatto che gli impianti a nostra disposizione sono obsoleti e se i contributi recati dalla proposta di legge in esame non verranno erogati, non riusciremo né ad adeguare le strutture per garantire la qualità del servizio, né a mantenere le posizioni acquisite.

Gli importi richiesti scaturiscono da precisi calcoli che tengono conto delle esigenze più volte prospettate, cioè la ricostituzione dell'assetto tecnico ed organizzativo dell'emittente, per cui rinviare le erogazioni al 1991 contribuirebbe ad aumentare il livello di degrado di Radio radicale, conducendola definitivamente alla chiusura. La proposta di legge Biondi è stata sottoscritta dalla grandissima maggioranza dei colleghi parlamentari oltreché dei componenti di questa Commissione: ciò nonostante non si è capito che, o si interviene con rapidità e con le risorse necessarie, oppure Radio radicale non potrà continuare a trasmettere e la sua fine diventerà inevitabile.

Un altro elemento che non riesco a capire è quello relativo alla garanzia dell'imparzialità. Mi dovete spiegare che cosa vuol dire « garantire l'imparzialità delle trasmissioni » e soprattutto come si può porre una condizione del genere. Cosa significa l'imparzialità in sede di interpretazione? Chi giudica se il comportamento sia parziale o imparziale quando una condizione del genere al servizio pubblico, cioè alla RAI, non è posta? È una condizione assolutamente impraticabile e può costituire la classica

spada di Damocle in mano a chi giudica l'imparzialità.

Ripeto, la condizione dell'imparzialità è totalmente ingiustificata. Vorrei sapere chi deve giudicare dell'imparzialità e chi è in grado di essere imparziale nel dare un giudizio di imparzialità. Se un giudizio di imparzialità fosse richiesto ad un giudice, questo potrebbe far riferimento ai codici, anche se in sede giudiziaria esiste sempre un margine ineliminabile di soggettività. In questo caso, invece, la garanzia dell'imparzialità è impraticabile; è l'affermazione di qualcosa inesistente sia per chi la deve realizzare, sia per chi dovrebbe eventualmente giudicare.

Quindi gli emendamenti presentati dal relatore – anche se li ho potuti esaminare in poco tempo – modificano il provvedimento, rendendolo non rispondente alle finalità che hanno spinto numerosi parlamentari a sottoscriverlo.

PRESIDENTE. In qualità di relatore non posso che confermare quanto già illustrato nella relazione introduttiva. La ratio degli emendamenti presentati consiste nel voler distinguere i contributi previsti per Radio radicale come organo di partito – per la quale, non più tardi di pochi minuti fa, in sede di esame del disegno di legge 3850-B, si è disposto un ulteriore contributo per l'anno 1990 - da quelli ipotizzati per lo sviluppo di una nuova fase dell'emittente. Questi ultimi, evidentemente, non possono che partire dal 1991, essendo sancita dalla legge n. 67 l'incompatibilità di sommare le erogazioni destinate ad organi di partito con i contributi (previsti sempre dalla citata legge n. 67) a favore di qualsivoglia organo di comunicazione editoriale o radiofonica.

Ci troviamo nella necessità di attuare una scelta e la mia proposta di far partire i contributi dal 1991 tiene conto di ragioni di opportunità, poiché quest'anno Radio radicale ha già acquisito il diritto al contributo statale ai sensi della legge n. 67 del 1987 in quanto organo di partito, giacché il gruppo federalista europeo ha facoltà di esprimere le proprie istanze

attraverso un organo che – considerate le origini del gruppo parlamentare – può essere ritenuto Radio radicale.

In assenza di un consenso a tale proposta ci troviamo in una situazione di *impasse* – e mi rivolgo agli onorevoli Stanzani Ghedini e Rutelli –, poiché tali emendamenti dovrebbero essere inviati alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri, per proseguire l'*iter* del provvedimento e poter finalmente assicurare – anche attraverso la più volte richiamata proposta di legge 3850-B – i mezzi sufficienti alla radiofonia di cui stiamo trattando.

Francesco RUTELLI. Ritengo che le osservazioni del collega Stanzani Ghedini ed il parallelismo tra le proposte di legge n. 3850-B e 4759, richiamato dal relatore, sollecitino una riflessione. Ciò anche in considerazione del fatto che la proposta di legge in esame è stata sottoscritta dalla maggioranza dei componenti la Camera dei deputati, mentre la proposta avanzata oggi dal relatore costituisce una modifica sostanziale del provvedimento. Se in questa sede si raggiungesse una maggioranza tale da portare all'approvazione di questo testo, ritengo che non si corrisponderebbe al grande consenso che questa proposta di legge, per il suo significato politico e vorrei dire morale, ha ottenuto e tuttora suscita nel Parlamento.

Quindi, anche in considerazione del fatto che l'emendamento del relatore è stato presentato poco fa e non vi è stato il tempo necessario per esaminarlo, propongo un breve rinvio per consentire ai commissari di riflettere sul suo contenuto, anche al fine di presentare eventuali subemendamenti nel corso della prossima seduta.

Francesco SERVELLO. Nessuno vuole impedire una riflessione, il fatto è che su tale argomento stiamo riflettendo già da alcuni mesi!

Francesco RUTELLI. Sì, ma l'emendamento in questione è stato presentato solo quest'oggi.

Francesco SERVELLO. Per motivi non dipendenti dalla sua volontà, il collega Rutelli non era presente alle precedenti sedute, nel corso delle quali è maturato questo emendamento nel tentativo di tener conto delle compatibilità di carattere finanziario poste della Commissione bilancio, pur venendo incontro ad una situazione di necessità di cui la proposta di legge, in termini generali, rappresenta la risposta. Vi è la necessità di giungere ad un compromesso tra le intenzioni proprie dei sottoscrittori - tra i quali vi sono anch'io - della proposta di legge e le realtà che riguardano - ecco il parallelismo - non tanto e non solo Radio Radicale, ma tutti i quotidiani e segnatamente quelli di partito che sono destinatari di contributi ordinari già deliberati con legge da anni. Tuttavia per recuperare in qualche modo per l'anno in corso e per i prossimi i finanziamenti, il relatore ha formulato una proposta anche se non si tratta della soluzione migliore. Caro Rutelli, hic Rhodus, hic salta: vi è uno stato di necessità a cui solo il Governo e soprattutto il tesoro possono far fronte, l'ostacolo non è posto da codesta Commissione, la quale ha assistito alla spola degli emendamenti tra noi e la Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il

Pertanto ritengo che si possa anche continuare a riflettere, ma ogni ulteriore rinvio significa allontanare nel tempo la conclusione dell'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che il rinvio riguarda solo la proposta di legge n. 4759, non la n. 3850-B.

Francesco SERVELLO. Il parallelismo aveva un senso politico, non tecnico.

LUCIANO GUERZONI. Intervengo per dichiararmi a favore della proposta di rinvio per consentire lo svolgimento degli opportuni approfondimenti sugli emendamenti del relatore, in ordine ai quali distinguerei due ordini di questioni. Innanzitutto vi è il problema della copertura finanziaria e delle risorse messe a disposizione.

Capisco le riserve e la contrarietà del collega Stanzani Ghedini rispetto ad una quantificazione finanziaria calcolata in ragione degli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge n. 4759, però, tenendo conto che per l'anno 1990 la proposta di legge n. 3850-B consente a Radio radicale di usufruire, in qualità di organo di partito, di determinate risorse, mentre il provvedimento di legge in esame ne stanzia di ulteriori – che comunque non coprono l'ammontare quantificato –, credo si debba prendere atto dello sforzo compiuto.

L'altra considerazione che mi sento di formulare – richiamando l'attenzione del relatore – concerne il merito degli emendamenti proposti.

Al collega Portatadino vorrei ricordare che sia nella legge n. 67, sia nella proposta di legge n. 3850-B, il criterio dell'imparzialità dell'informazione non è stato mai fissato. Di conseguenza, sancire – come si evince dal comma 2 dell'emendamento 1. 1 – il vincolo che le imprese devono impegnarsi « a garantire l'imparzialità delle trasmissioni di cui alla lettera a) del comma 1, relativamente all'organizzazione ed alla diffusione dei programmi trasmessi, con particolare riferimento alla diffusione dei lavori parlamentari », è questione che solleva non pochi problemi.

Dalla lettura dell'emendamento sembrerebbe di capire che l'imparzialità sia richiesta con particolare riferimento alla diffusione dei lavori parlamentari – laddove Radio radicale trasmette programmi comprendenti i lavori parlamentari, i congressi dei partiti politici o le attività istituzionali – oltreché all'insieme dell'informazione su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, introducendo con ciò un'eccezione rispetto alla legislazione precedente, alla stessa legge n. 67, nonché ai contenuti del provvedimento n. 3850-B.

Pertanto, ribadisco il mio favore alla proposta avanzata dal collega Rutelli, ma con una riserva, cioè quella di ricercare una diversa formulazione affinché il criterio dell'imparzialità sia riferito alla sola trasmissione di attività istituzionali (in altri termini i lavori parlamentari) essendo ben chiaro che per l'informazione su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, Radio radicale, come qualunque altra emittente che in futuro beneficerà dei contributi previsti dalla normativa in esame, non può essere vincolata ad un criterio del genere.

D'altra parte, lo Stato non può da un lato erogare contributi a favore del servizio informativo, e dall'altro porre vincoli di imparzialità, perché in tal modo si ledono diritti e principi costituzionali assolutamente non comprimibili, tant'è che se il testo venisse approvato nell'attuale formulazione, sarebbe oggetto di forti riserve di costituzionalità.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Il collega Guerzoni mi ha preceduto sottolineando che se l'emendamento 1. 1 venisse approvato, potrebbe essere « attaccato » sul piano della costituzionalità. Di qui, la mia assoluta contrarietà.

Vorrei precisare al collega Servello non solo che problemi di copertura per la proposta di legge n. 4759 non se ne pongono, ma che non è neppure vero che i fondi in essa previsti incidono sulle disponibilità del provvedimento n. 3850-B. I criteri in base ai quali si è provveduto alla copertura sono totalmente indipendenti: di conseguenza, non può sussistere – nel modo più assoluto – alcuna preoccupazione.

L'onorevole Portatadino, in qualità di relatore di ambedue i provvedimenti, ha sostenuto che l'attuale legge impedisce eventuali sovrapposizioni; ma se anche tale questione avesse ostacolato la legge, comunque ve ne sareste dovuti accorgere allorché la proposta di legge n. 4759 fu elaborata.

È indispensabile mettere a disposizione di Radio radicale, per il 1990, le risorse finanziarie per realizzare gli investimenti poiché, come ho già avuto modo di dire, a Milano la nostra emittente si capta male. Invece le modifiche indicate

dal relatore, renderebbero il provvedimento inutile e non rispondente agli obiettivi primari.

La mia opposizione non è solo e tanto rivolta agli importi, quanto a due aspetti fondamentali. Poiché anche il relatore ha ribadito che per il 1990 Radio radicale, in quanto organo di partito, ha maturato il diritto ad avere contributi, la sovrapposizione era stata prevista per disporre dei proventi di una legge ad hoc com'è questa.

Questi sono i termini precisi sui quali ci dobbiamo confrontare; se non teniamo conto di tali osservazioni lo spirito e le motivazioni che hanno indotto a presentare la proposta di legge in esame verranno meno e la legge sarà elusa in quelle che sono le sue finalità.

NINO CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda la richiesta di rinvio, il Governo non può certo opporsi; sono però stupito di tale proposta, poiché ciò significa riprendere l'esame del provvedimento a luglio, considerato il fitto calendario dei lavori che incombe sull'altro ramo del Parlamento. Non so quale obiettivo si pongano coloro i quali hanno avanzato tale richiesta, poiché in questo modo non si salvaguardano certo le esigenze che hanno ispirato il provvedimento.

Mi sembra difficile poter accogliere la proposta di modifica avanzata dall'onorevole Stanzani Ghedini considerato che sulla questione si è discusso a lungo: la proposta di legge prevedeva un contributo straordinario da suddividere nel triennio, ed è abbastanza raro che su una proposta del genere si sia trovata una subitanea convergenza.

Un conto però è modificare alcune definizioni, altra questione è intervenire in merito al sistema di finanziamento. Quest'anno abbiamo raddoppiato i contributi a Radio radicale e quindi abbiamo rispettato la cifra indicata per il triennio. Mi sembra difficile sostenere che ciò non permetterà di portare avanti i programmi previsti.

x legislatura — settima commissione — seduta del 21 giugno 1990

Se volete rinviare la discussione sta bene, ma non vorrei che poi ciò venisse imputato ad una non volontà politica di approvare il provvedimento.

Francesco RUTELLI. Prendo la parola per una precisazione in riferimento a quanto affermato dal sottosegretario Cristofori. Il rinvio della discussione non comporta di per sé l'interruzione dell'iter, giacché sappiamo che purtroppo la Commissione bilancio non potrebbe comunque rispettare i nostri tempi, consentendo alla Commissione cultura l'approvazione del provvedimento prima della sospensione dei lavori della prossima settimana. Pertanto, tale rinvio avrà solo il senso di ripensamento, consentire un conto delle osservazioni del collega Stanzani Ghedini e degli altri intervenuti. Questa pausa di riflessione consentirà un approfondimento delle questioni e la possibilità di rimediare ad errori gravi, o ancora di discutere posizioni sulle quali si riscontrano divergenze, nel tentativo di superarle.

Si tratta quindi di rinviare la discussione con l'impegno di porre il provvedimento al primo punto all'ordine del giorno della prossima seduta con la volontà, da parte di tutti i presenti, di tro-

vare una soluzione costruttiva, fermo restando che ciò non comporta uno slittamento della discussione e dell'approvazione del provvedimento.

Inoltre, va considerato che la proposta di legge in esame e quella n. 3850-B potrebbero essere affrontate congiuntamente, visto che concernono materia analoga; ma su tale questione non ci pronunciamo.

PRESIDENTE. Prendendo atto dell'orientamento prevalente nella Commissione, rinvio il seguito della discussione della proposta di legge n. 4759 ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 10 luglio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO